

revoli Cavazzoni, Boggiano-Pico, Bazoli, Cavalli, Farioli, Bubbio, Brusasca, Donati Guido, Negretti e Mattei-Gentili :

« Al 1^o comma dopo le parole alle ore sette sostituire :

« È abolito l'appello di cui all'articolo 73, capo 2 della legge testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 : gli elettori votano secondo l'ordine di presentazione ».

Non dubito che tutti i colleghi ricordino mirabilmente l'articolo 73 capoverso secondo del testo unico 4 febbraio 1915, ma voglio leggerlo per me stesso. (*ilarità*).

L'articolo suona così : « Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista. »

L'onorevole Merlin propone dunque che questo capoverso dell'articolo 73, che si intenderebbe riportato nell'articolo 4, sia soppresso.

L'onorevole Merlin mantiene il suo emendamento ?

MERLIN. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerlo.

MERLIN. Con questo emendamento noi ci proponiamo di rendere più semplici le operazioni elettorali.

In pratica l'appello non serve assolutamente a niente. Gli elettori non votano durante l'appello. Ascoltano questa lettura rapidissima degli 800 nomi con disattenzione, e anche qualche elettore che sia presente e senta chiamato il suo nome non vota durante l'appello, ma aspetta che l'appello sia finito.

Ora, poichè in pratica questo fa perdere circa un'ora, ed è convenienza di tutti che le operazioni procedano con la maggiore sollecitudine, io credo sia utile disporre che gli elettori votino secondo l'ordine di presentazione, abolito l'appello.

BOCCIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIERI. Ho domandato di parlare per chiedere una spiegazione. Nell'articolo si dice che il presidente chiude l'appello alle ore 11. Ora, se noi dobbiamo intendere fino alle 11 antiluvianamente antimeridiane, (*ilarità*) ne viene di conseguenza che togliamo la libertà di votare comodamente. Se la legge politica dice che si può votare fino alle cinque, alle sei di sera, perchè noi faremo ora votare fino alle undici ?

Voci. No, no, non ha capito !

PRESIDENTE. Onorevole Boccieri, secondo l'articolo 4, non è già che si possa votare fino alle undici ; l'appello dovrebbe essere terminato non più tardi delle ore undici : il che è un'altra cosa.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per esprimere il suo avviso.

CASERTANO, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento Merlin. Si tratta di agevolare le operazioni elettorali, e se si crede che la soppressione dell'appello possa rappresentare una maggiore agevolazione, poichè l'appello è una formalità, non abbiamo ragione d'insistere, e quindi accettiamo l'emendamento che propone l'abolizione dell'appello.

MATTEOTTI. Noi siamo perfettamente d'accordo; ma ora mi sorge il timore che veniamo così a prolungare enormemente le operazioni. In questo momento non ricordo bene il testo della legge, che non ho sotto mano, ma temo che mentre la sera la chiusura è stabilita alle sette, la legge contenga diverse disposizioni, di chiudere alle cinque, salvo che vi siano elettori nell'aula.

CASERTANO, *relatore*. Anche la legge per le elezioni amministrative ammette di prorogare la chiusura alle ore diciannove, ma permette, se vi sono elettori nell'aula, di votare fino alle venti.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlin ha facoltà di parlare.

MERLIN. La legge comunale e provinciale dice che le operazioni si chiudono alle diciannove e aggiunge anche un'ora di più per gli elettori che sono in sala; ma mi pare che la preoccupazione dell'onorevole Matteotti non abbia importanza, perchè per le operazioni elettorali più tempo è lasciato e meglio è, perchè così le operazioni si svolgono più regolarmente.

Quindi pregherei l'onorevole Matteotti di aderire al mio emendamento che semplifica le operazioni.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione accetta l'emendamento pongo a partito, con questa modificazione, la prima parte dell'articolo 4 che resta così concepita :

« Le operazioni sono iniziate alle ore sette.

« È abolito l'appello di cui all'articolo 73, capoverso 2 della legge testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; gli elettori votano secondo l'ordine di presentazione ».

(*E' approvata*).

Passiamo al secondo comma :

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore questi si reca nella cabina per pie-